



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

P.zza F.lli Cervi 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino

UFFICIO SEGRETERIA tel. 0331 971920 – fax 0331 962277

REGOLAMENTO

COMMISSIONE DELL'AMBIENTE

(aggiornato alla modifica operata con deliberazione di C.C. n. 36/2009)



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

ART.1 SETTORE DI COMPETENZA

E' istituita la commissione per l'Ambiente il cui settore di competenza è quello ambientale, con particolare riferimento a problemi ed interventi nei seguenti campi:

- 1) Verde cittadino
- 2) Traffico
- 3) Trattamento rifiuti in tutte le loro forme
- 4) Uso e depurazione delle acque
- 5) Inquinamento atmosferico
- 6) Formazione strumenti urbanistici - P.R.G.C.
- 7) Inquinamento acustico
- 8) Risparmio energetico
- 9) Educazione ambientale.

ART. 2 COMPITI

Spetta alla commissione, nel settore di sua competenza:

1. Proporre soluzioni a problemi locali, avanzando proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
2. Promuovere incontri e dibattiti che consentano una maggiore informazione e partecipazione di cittadini e di enti alla soluzione dei vari problemi.
3. Promuovere incontri con rappresentanti di altri Comuni, della Provincia, della Regione e di altri Enti quando la valenza dei problemi da affrontare non sia circoscritta al territorio comunale.
4. Promuovere iniziative e/o progetti finalizzati al recupero o alla salvaguardia del patrimonio ambientale.
5. Verificare periodicamente la rispondenza della qualità dei servizi offerti ai cittadini nel settore di competenza.
6. Partecipare a convegni, incontri organizzati fuori dell'ambito comunale.



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

ART. 3 COMPOSIZIONE

La Commissione dell'ambiente è costituita:

1. Membri con diritto di voto¹

- a) l'Assessore competente o il delegato all'ambiente
- b) 2 Consiglieri di maggioranza
- c) 2 Consiglieri di minoranza
(con la precisazione che in presenza di più di 2 gruppi consiliari di minoranza, verranno proporzionalmente aumentati, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio Comunale, i rappresentanti di maggioranza e di minoranza)
- d) 1 tra i rappresentanti del Comune presso il Parco del Ticino
- e) 1 rappresentante per ognuna delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio
- f) 3 membri scelti fra persone che abbiano competenze di natura scientifica relativa agli argomenti indicati nell'art. 1.

2- Membri senza diritto di voto

- a) Funzionario comunale con mansioni specifiche al settore di competenza.
- b) Tecnico delegato USL

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA

Le candidature dei cittadini aspiranti a far parte della Commissione dell'Ambiente dovranno essere fatte pervenire al Sindaco, allegando un proprio profilo professionale nei termini stabiliti in un apposito bando pubblico.

Le candidature dei cittadini impegnati nelle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale dovranno invece essere avanzate direttamente dalle associazioni, dandone comunicazione al Sindaco: hanno diritto di proporre proprie candidature le Associazioni registrate presso il Comune e/o quelle riconosciute a livello nazionale.

La nomina dei componenti della Commissione sulla base delle candidature raccolte con le modalità predette, è fatta dal Sindaco in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

¹ Modifica apportata con deliberazione di C.C. n. 36 del 13.07.2009.



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

ART. 5 DURATA IN CARICA E SURROGA

I componenti della Commissione durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed espletano le loro funzioni fino al rinnovo.

I membri indicati dalle Associazioni possono, su richiesta di queste, essere sostituiti in qualsiasi momento.

Sono dichiarati decaduti, su segnalazione del Presidente, i membri che si assentono per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

ART. 6 INSEDIAMENTO

La Commissione dell'Ambiente è insediata dal Sindaco.

La Commissione potrà insediarsi ed operare anche nel caso in cui non sia stata possibile la nomina di tutti i componenti, purchè il numero non sia comunque inferiore a sei.

Nella seduta d'insediamento si procede, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 7 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede la Commissione.

Dispone per la formulazione dell'ordine del giorno da trattare nelle sedute. Tiene rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impossibilità ed esercita tutte le facoltà del Presidente.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione viene convocata dal Presidente a mezzo avviso scritto.

L'avviso di convocazione deve sempre contenere gli argomenti posti all'o.d.g..



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque quando lo richiedano almeno tre membri o l'assessore competente.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 6 membri aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno tre membri aventi diritto di voto.

La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione non può trattare argomenti non inerenti alle materie ambientali e/o comunque di specifica competenza.

Provvede a nominare un Segretario.

Le risultanze della seduta della Commissione saranno presentate all'attenzione della Giunta Comunale che, a richiesta espressa nel verbale, saranno inserite a seconda della competenza all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio Comunale.

La Commissione è tenuta a redigere un programma di attività annuale, nonché una relazione finale sull'attuazione del programma stesso, da portare a conoscenza del Consiglio Comunale e della cittadinanza attraverso la pubblicazione sul giornale comunale.

L'amministrazione Comunale potrà chiedere il parere della Commissione prima di adottare decisioni che riguardino gli argomenti di competenza e che abbiano rilevanza particolare.

La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere non più tardi di 15 giorni dalla data della richiesta.

I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per le decisioni dell'Amministrazione Comunale; degli stessi deve essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

ART. 10 INTERVENTI ESTERNI

I Consiglieri Comunali che non siano membri effettivi della Commissione hanno facoltà di partecipare alle riunioni della stessa, ma senza diritto di voto: il Presidente, sentita la Commissione, può concedere loro il diritto d'intervenire.

La riunione della Commissione è pubblica ogni qualvolta la stessa lo riterrà opportuno.



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

ART. 11
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, allo Statuto Comunale, alla vigente legislazione sugli Enti Locali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato.
